

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge, redatto su sollecitazione del territorio e in particolare dalle esperienze virtuose di allevamenti asinini a Troina e nel ragusano, intende valorizzare la filiera produttiva del latte d'asina in Sicilia con particolare riguardo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dello stesso.

Come dimostrato dalla letteratura scientifica, le proprietà benefiche del latte di asina sono note fin dai tempi di Erodoto (V secolo a.C.). Esso ha una composizione e delle caratteristiche organolettiche abbastanza simili al latte umano e può costituire una valida alternativa per i bambini con intolleranza al latte vaccino di lieve e media gravità, la cui prevalenza è stimata nell'ordine del 3%. In uso cosmetico il latte d'asina è un vero elisir di bellezza grazie ai suoi molteplici impieghi. Le proteine contenute - e in modo particolare il lisozoma e la lattoferrina - hanno un'azione ad effetto lifting naturale capace di distendere le rughe e i segni del tempo. Le vitamine del latte d'asina sono inoltre utili per favorire il processo di rigenerazione della pelle e prevenire l'invecchiamento cutaneo. I minerali contenuti nel latte d'asina sono ampiamente utilizzati nella dermocosmesi di ultima generazione per proteggere

la pelle da agenti atmosferici esterni. In campo terapeutico, si pensi ad esempio alla onoterapia, più agevole nel suo svolgimento della già nota ippoterapia grazie ad alcune caratteristiche proprie dell'asino, (taglia ridotta, pazienza, morbidezza al tatto, lentezza di movimento e tendenza ad andature monotone) .

Il rinnovato interesse nei confronti dell'allevamento dell'asino (e degli incroci, mulo e bardotto) ha senza dubbio contribuito alla salvaguardia della biodiversità asinina siciliana presente nell'isola con razza ragusana e pantesca . L'asino ragusano è senz'altro il più giovane tra gli asini di razze selezionate; esso infatti è stato riconosciuto ufficialmente nel 1953, quando i lavori di selezione portati avanti dall'Istituto di Incremento Ippico di Catania, riuscirono a fissare alcune caratteristiche-tipo. Gli asini presenti da sempre in Sicilia erano invece riconducibili all'asino di Pantelleria, diffuso in provincia di Trapani.

Il Reg. CE n. 853/2004 (art. 10, comma 8, lettera a) prevede, salvo espresso divieto da parte del singolo Stato Membro dell'Unione Europea, la Commercializzazione di latte crudo per il consumo umano diretto, immediatamente dopo la mungitura e senza aver subito alcun trattamento termico, salvo la refrigerazione ad una temperatura compresa tra 0° C e + 4°C . Occorre tuttavia considerare che, in generale, la produzione e la commercializzazione di latte crudo per

il consumo umano diretto è da ricondurre a Piccoli quantitativi di prodotti primari ceduti direttamente dal produttore al consumatore finale e, di conseguenza, esula dal Reg. CE n. 853/2004. Più precisamente, tale fattispecie è soggetta alla sola registrazione delle aziende ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, e la vendita è limitata al territorio della Provincia dove risiede l'azienda produttrice e delle Province contermini. In questi anni, gli Stati Membri hanno introdotto norme nazionali e regionali che regolamentano la vendita del latte crudo in azienda, o in punti vendita (negozi, distributori automatici, distributori mobili). In Italia si fa riferimento all'Intesa Stato-Regioni del 25 gennaio 2007, che detta le linee guida per la produzione e commercializzazione di latte crudo bovino per il consumo diretto, ma che non fa alcun riferimento specifico al latte di altre specie animali, tra cui quello di asina. Finora solo alcune Regioni, evidentemente sollecitate dalla presenza di aziende produttrici di latte di asina, prevedono indicazioni in merito. se per il latte crudo bovino destinato al consumo diretto, l'Intesa Stato-Regioni prevede un tenore in germi =100.000 ufc/ml, è congruo chiedersi perché mai per il latte di asina si dovrebbe accettare una qualità igienica inferiore. Anzi, considerato che può essere destinato a fasce di consumatori più a rischio, quali bambini e anziani, è necessario che i requisiti igienici siano ancora migliori, o quanto meno non inferiori a quelli del latte crudo bovino. Per queste stesse ragioni anche il latte di asina soggiace all'obbligo del consumo previa bollitura, come

previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2008 per il latte bovino destinato al consumo diretto. Anche se in base a quanto si è cercato di evidenziare, il rischio alimentare dovuto al consumo di latte crudo di asina è più basso rispetto al latte bovino (Giampaolo Colavita, Carmela Amadoro, Elisabetta Salime, Latte d'asina: aspetti igienico-sanitari e normativi, in Argomenti, pp. 61-70).

La valorizzazione del latte d'asina rappresenta un'importante risposta alle attese del mondo zootecnico che chiede un quadro normativo chiaro in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Il presente disegno di legge dalle chiare finalità intende però fissare una cornice normativa chiara entro perseguirle e a tal fine indica precise prescrizioni sulla vendita all'art 4 e sulla vigilanza del benessere dell'animale all'articolo 6.

Allo scopo di dare corso alle iniziative ma anche per definirle in un'ottica di sistema, evitando una frammentazione nelle azioni, è previsto all'articolo 8 un Osservatorio permanente sul latte d'asina. Particolare rilevanza assume l'articolo 9 in un'ottica di promozione e innovazione della filiera produttiva del latte d'asina per la quale occorre puntare all'uso di moderne tecnologie anche per l'utilizzo di processi di liofilizzazione (freeze-dried).

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione disciplina e sostiene la produzione del latte d'asina siciliano al fine di valorizzare la filiera produttiva in Sicilia;

2. Ai fini della presente legge si intende per latte d'asina un prodotto derivante esclusivamente dalla mungitura di asine allevate in Sicilia nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.

Art. 2

Identificazione delle asine da latte e trattamenti
farmacologici

1. Tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi gli equidi sono registrate nella sezione della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 [Art. 13. Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/2621).

2. Le asine allevate per la produzione di latte sono

riconosciute come Equide DPA (destinato alla produzione di alimenti per consumo umano) e per l'utilizzo di trattamenti farmacologici si applica l'articolo 11 Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari).

3. Il latte proveniente da asine sottoposte a trattamento farmacologico non è destinato al consumo umano.

4. La presenza di sostanze antibatteriche esogene nel latte d'asina è verificata mediante metodiche ad elevata sensibilità, quali ad esempio HPLC. Sono esclusi i test di screening basati su metodo microbiologico impiegati per il latte di altre specie.

Art. 3

Produzione di latte crudo d'asina e requisiti sanitari

1. I capi adibiti alla produzione di latte crudo d'asina devono possedere i requisiti sanitari previsti dall'allegato III, Sezione IX, capitolo I, parte I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Il latte crudo deve provenire da asine:

a) che non presentano sintomi di malattie infettive

trasmissibili all'uomo attraverso il latte;

b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affette da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;

c) che non sono affette da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;

d) alle quali non sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono state oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;

e) per le quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

3. Le aziende di produzione che intendono intraprendere la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono attenersi alle prescrizioni sanitarie dettate dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 4

Prescrizioni relative alla vendita di latte crudo d'asina

1. È consentita la vendita diretta di tutto il quantitativo giornaliero di latte crudo d'asina prodotto, fatte salve eventuali valutazioni da parte degli organi ufficiali competenti per territorio.

2. L'azienda che effettua la vendita di latte d'asina direttamente al consumatore finale mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare la contaminazione del latte di asina prodotto, con latte o proteine del latte di altre specie a rischio di allergenicità.

3. Nell'azienda gli animali destinati alla produzione di latte di specie diversa, in particolare bovini ed ovi caprini, devono essere allevati in aree unicamente adibite a questi, inoltre i locali di stabulazione delle asine, mungitura, stoccaggio e trattamento latte asina devono essere separati da quelli delle altre specie produttrici di latte eventualmente presenti in azienda e devono essere registrati con istanza specifica per il latte d'asina.

4. Il personale addetto alla mungitura e alla manipolazione del latte, o comunque destinato a venire in contatto diretto o indiretto con l'alimento, non deve avere avuto contatti recenti con latte di animali di altre specie.

Art. 5

Produzione e vendita di latte d'asina pastorizzato

1. Al processo di pastorizzazione del latte d'asina si applicano le disposizioni dell'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La vendita del latte d'asina pastorizzato è disciplinata dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 11.

Art. 6

Vigilanza sul benessere animale

1. La Regione tutela la razza asinina e vigila affinché alle asine da latte sia garantito un adeguato benessere animale.

2. Con decreto dell'assessore per le risorse agricole alimentari, di concerto con l'assessore per la salute, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le direttive di attuazione della presente legge, le modalità relative al benessere animale, prevedendo, laddove fosse necessario, il reinserimento dell'asina in programmi di interesse sociale quali l'onoterapia e l'onodidattica.

Art. 7

Consorzi produttori del latte d'asina siciliano

1. Gli allevatori di asini o coloro che intendono avviare l'attività di allevamento possono costituire consorzi volontari con l'obiettivo della salvaguardia delle razze asinine siciliane, della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, e del reinserimento dell'asino in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale ed economico di cui all'articolo 6.

Art. 8

Osservatorio permanente sul latte d'asina

1. Presso l'Assessorato alle risorse agricole e alimentari è istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina siciliano con il compito di:

a) monitorare la produzione e la commercializzazione del latte d'asina siciliano;

b) organizzare incontri con i soggetti della filiera del latte d'asina siciliano, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera;

c) promuovere studi e ricerche atti a migliorare e rafforzare la filiera produttiva regionale e a migliorare le tecniche di gestione di allevamento tutelando il benessere animale.

2. L'Osservatorio permanente sul latte d'asina

siciliano è composto:

a) dall'Assessore regionale alle risorse agricole e alimentari o da un suo rappresentante;

b) dall'Assessore regionale alla salute o da un suo rappresentante;

c) da un rappresentante dei soggetti rappresentativi della filiera produttiva e dei consumatori;

d) da un esperto che rappresenta gli enti di ricerca e le università.

3. I componenti dell'Osservatorio permanente sul latte d'asina siciliano sono nominati per cinque anni con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 9

Promozione e innovazione

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di allevatori dell'asino siciliano maggiormente rappresentative, sostiene la promozione del latte d'asina siciliano al fine di favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del latte d'asina.

2. La Regione favorisce l'innovazione della filiera produttiva del latte d'asina e l'uso di moderne tecnologie anche per l'utilizzo di processi di liofilizzazione (freeze-dried);

3. All'attuazione del presente articolo la Regione provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 10

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di allevatori dell'asino siciliano maggiormente rappresentative, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di attuazione in cui definisce, in aggiunta a quanto disciplinato dalla presente legge:

a) ulteriori prescrizioni igienico-sanitarie relative alle aziende e alle asine da latte;

b) prescrizioni relative al benessere degli animali in tutte le fasi di vita, comprese le pratiche di allevamento brado e semibrado, e alle attività di controllo da parte degli organi ufficiali competenti;

c) prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;

d) prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende;

e) adeguamento, anche per la vendita del latte crudo d'asina, delle procedure e modalità sul territorio regionale, a quanto previsto dall'Intesa - sancita il 25 gennaio 2007 - tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta del latte crudo per l'alimentazione umana, apportando, se necessario, modifiche e/o integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali;

f) prescrizioni per la vendita su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione, nel caso in cui la vendita del latte crudo al consumatore finale da parte di aziende agricole produttrici venga effettuata anche in strutture ad essa collegata ad esempio chioschi o postazioni fisse allestite presso fiere o mercati agricoli e zootecnici;

g) prescrizioni relative alla idoneità del latte crudo d'asina alla vendita, con particolare riferimento ai controlli su Brucellosi e i principali agenti batterici responsabili di tossinfezioni alimentari (Escherichia coli 0157; Campylobacter termo tolleranti; Salmonella spp; Listeria monocytogenes; Staphylococcus aureus, Aflatossine);

h) prescrizioni relative alla vendita del latte d'asina pastorizzato;

i) prescrizioni relative all'igiene del personale;

j) autocontrollo aziendale;

k) prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti;

l) prescrizioni relative alle Informazioni per il consumatore , con particolare riferimento alla denominazione di vendita, alla ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda, alla data di mungitura, alle modalità di conservazione e precauzioni d'uso, alla data di scadenza.

Art. 11

Contributi e Norma Finanziaria

1. La Regione può erogare contributi ulteriori rispetto ai finanziamenti europei e statali al fine di valorizzare la filiera produttiva del latte d'asina in Sicilia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità del Fondo occorrente per le nuove iniziative legislative nel bilancio della Regione capitolo 215704 Missione 4 programma 2.

Art .12

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.